REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE

PREMESSA

Il presente Regolamento si propone di disciplinare il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma l della L. n. 56 del 1989 (l'Ordine Regionale "*deve provvedere agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette)* e di quanto previsto dall'art. 28, comma 6, lett. h) della medesima legge (il Consiglio Nazionale "*determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo…. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine").*

1. DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta deve pagare ogni anno a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

2. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio Regionale dell'Ordine definisce con proprio atto l'importo del contributo relativo all'anno *in corso* secondo le delibere assunte dal Consiglio Nazionale.

Pertanto, in mancanza di deliberazioni da parte di quest'Organo entro il termine deliberativo, ex art. 28, comma 6, lett. h) L. n. 56 del 1989, l'Ordine Regionale è tenuto a rinviare le proprie decisioni fino al momento in cui il Consiglio Nazionale non si sia pronunciato.

3. SCADENZA DEL VERSAMENTO

Il Consiglio determina altresì il termine ultimo per effettuare il versamento di ciascun anno. Il Consiglio, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza dandone comunicazione a tutti gli Iscritti con modalità definite nella stessa delibera di modifica.

4. AVVISI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Entro un mese dalla data di scadenza, l'Ordine invia gli avvisi di riscossione della quota annuale, a mezzo posta ordinaria, il PagoPa (introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal DL 179/2012 e obbligatorio per tutte le Amministrazioni Pubbliche).

L'avviso riporta:

- i dati dell'Ordine, definito *Ente Creditore*
- i dati personali dell'iscritta/o, definito *Debitore*
- l'importo e la data di scadenza del pagamento
- il codice avviso, da utilizzare per il pagamento della quota

Per effettuare il pagamento si possono scegliere le seguenti modalità:

- punti fisici: banca, uffici postali, ATM sportello fisico di quasi tutte le banche, punti lottomatica e Sisal Pay

L'Ordine non è responsabile per eventuali disguidi postali o eventuali variazioni di residenza non comunicate dall'Iscritto che potrebbero ritardare o annullare il recapito della corrispondenza.

Per una corretta comunicazione della variazione dei propri recapiti, l'Iscritto è tenuto a compilare gli appositi moduli pubblicati sul sito o disponibili presso la Segreteria e ad inviarli via e-mail o per posta agli Uffici di Segreteria. L'Iscritto è altresì tenuto ad accertarsi che detto invio abbia avuto esito positivo.

Sul sito dell'Ordine verranno comunque pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo anche in mancanza dell'avviso di riscossione.

Dopo le opportune verifiche, l'Ordine provvede all'invio di un sollecito di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.
Si ricorda che in base alla legge le ricevute di pagamento sono da conservare per almeno i 5 anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

5. TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli Iscritti all'Ordine della Regione Autonoma della Valle d'Aosta sono tenuti al pagamento intero del contributo annuale relativo all'anno in corso, tranne coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda di cancellazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente o, al più tardi, entro la prima riunione consiliare successiva a detta data. Costoro sono esonerati dal pagamento relativo all'anno in cui avviene la cancellazione.
Salvo diversi accordi tra gli Ordini Regionali/Provinciali, accordi di cui sarà data comunicazione all'Iscritto, in caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:
a) i provenienti da altro Ordine Regionale, che si iscrivono all'Ordine della Regione Autonoma della Valle d'Aosta entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo annuale, relativo all'anno successivo all'Ordine Valle d'Aosta.
b) gli iscritti che hanno richiesto all'Ordine della Valle d'Aosta il nulla osta per il trasferimento ad un altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo annuale dell'anno successivo al nuovo Ordine di appartenenza solo se risulteranno iscritti a quest'ultimo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In caso contrario il pagamento del contributo annuale è dovuto all'Ordine di provenienza ovvero quello della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

6. CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

In base all'art 11 della Legge n. 56 /1989, la cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio, per decesso o su richiesta del pubblico ministero, può avvenire soltanto su richiesta scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno dell'interessato.
L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione.
Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine della Regione Valle d'Aosta.

7. SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Tutti gli iscritti all'Ordine della Regione Valle d'Aosta sono tenuti al pagamento del contributo annuale di iscrizione relativo all'anno in corso. Tale pagamento deve essere effettuato entro e non oltre la data di scadenza stabilita dal Consiglio dell'Ordine e comunicata agli iscritti tramite PagoPa. Dal giorno successivo a tale scadenza l'importo presente sul PagoPa viene automaticamente maggiorato del 10 % quale mora.
In base all'art. 26 comma 2 L. 56 del 1989, gli Iscritti morosi da oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art.27 della legge 56 del 1989. L'indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull'Albo.
La sospensione viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'Iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti.
I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.
In casi eccezionali, è facoltà del Consiglio conciliare il pagamento dei contributi di iscritti sospesi per morosità che presentino richiesta di cancellazione.

8. NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento è immediatamente esecutivo e verrà applicato a partire dalle riscossioni dell'anno 2022.